SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 luglio 2008, n. **141.**

Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1987, concernente l'istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1987, concernente l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 1991, concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2001, concernente l'istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociale (Personal safety and social responsabilities - PSSR);

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ed elaborazione automatica dei dati - ARPA;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2001, istitutivo del corso di addestramento radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2001, concernente l'istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere;

Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, istitutivo del corso di primo soccorso sanitario elementare;

Visto il decreto direttoriale 7 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2007, concernente le prove pratiche per l'aggiornamento professionale;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

Vista l'intesa intervenuta con il Ministero degli affari esteri, in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella riunione del 2 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con la nota prot. n. 6040 in data 8 luglio 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Validità dei certificati

1. I certificati adeguati rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera *nn)* del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono soggetti a rinnovo dopo sessanta mesi dal loro rilascio.

2. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono rinnovati dalle autorità marittime di iscrizione del marittimo.

3. I certificati adeguati, di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina rilasciati ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera *nn)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001, sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

Condizioni di rinnovo

1. L'autorità marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo è in possesso dei requisiti di idoneità fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validità, e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore;

b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;

c) abbia superato, con esito favorevole, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un esame, ai sensi degli articoli 282 e seguenti del Regolamento al codice di navigazione marittima, atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, è soddisfatto se il titolare del certificato da rinnovare è stato imbarcato a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unità in servizio di rimorchio portuale di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno sessanta mesi consecutivi precedenti la scadenza del certificato stesso.

3. Gli imbarchi di cui al comma 2 sono attestati dalla società armatrice con apposita dichiarazione nella quale si specifica la data di inizio del rapporto di lavoro.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, il certificato adeguato relativo alle abilitazioni di capitano, capitano di 2ª classe, comandante e comandante di 2ª classe, è rilasciato, ovvero rinnovato, se il marittimo è in possesso dell'attestato di addestramento conseguito del corso radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio.

5. Il corso radar ad elaborazione automatica dei dati ARPA è propedeutico al corso radar ARPA - bridge team work - ricerca e salvataggio.

Art. 3.

Navigazione utile ai fini del rinnovo

1. Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a comandante e capitano su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e capitano di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, è considerata utile la navigazione effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e capitano su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e capitano di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, se più del cinquanta per cento (più di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo è rilasciato il certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW.

Art. 4.

Navigazione parziale

1. Ai marittimi che non hanno completato il prescritto periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che hanno effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, il certificato è rinnovato se superano, entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento a seconda della categoria di appartenenza di cui al decreto direttoriale 7 marzo 2007.

2. Ai marittimi che hanno effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi o che non hanno effettuato alcun periodo di navigazione, il certificato è rinnovato qualora abbiano frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso isti-

tuti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soddisfare uno dei due requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* del presente decreto.

3. I marittimi di cui al precedente articolo 2, che non hanno soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* del presente decreto ma che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei dodici mesi precedenti il rinnovo, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottengono il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto.

Art. 5.

Equipollenze

1. Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:

a) personale militare in s.p.e. del corpo delle capitanerie di porto;

b) piloti del porto;

c) comandanti di ormeggio;

d) ispettori di organismi di classifica;

e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;

f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento.

2. Le occupazioni alternative, di cui al comma 1, sono certificate a cura delle società di armamento, di classificazione, ovvero dalle autorità presso le quali il personale ha prestato la propria opera.

3. Le competenze professionali alternative non sono considerate equivalenti ai fini del primo rilascio dei certificati adeguati.

Art. 6.

Validità degli attestati di superamento dei corsi di addestramento

1. Tutti gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto sono conformi al modello di cui all'allegato *A)* che fa parte integrante del presente decreto, hanno validità quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato.

2. Gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sono sostituiti dal modello di cui all'allegato *A)*, a cura dell'autorità marittima di iscrizione del marittimo entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

3. Il modello di cui all'allegato *A)* ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato.

4. Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del certificato adeguato non è in possesso dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V, il certificato è rilasciato con la limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante. Analogamente, nel modello di cui al comma 2, sarà riportata la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese.

5. Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello di cui al comma 2, l'autorità marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e «not required» in inglese.

Art. 7.

Proroga di validità

1. I marittimi che, al momento della scadenza del certificato adeguato, sono imbarcati all'estero si recano presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della validità del certificato adeguato da rinnovare.

2. Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorità marittima presso il porto di attracco dell'unità.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, al momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato.

Art. 8.

Norme transitorie

1. I marittimi in possesso di certificati adeguati scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2006 e la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, che hanno effettuato un periodo di navigazione inferiore ai prescritti dodici mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato ovvero non hanno effettuato alcun periodo di navigazione, richiedono il rinnovo del certificato adeguato, secondo le modalità di cui al presente decreto, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 352

ALLEGATO *A*
(articolo 6)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Transport
CAPITANERIA DI PORTO DI
Maritime Authority

Si certifica che il Sig. nato il
We hereby certify that Mr *born*
matricola n. codice fiscale
seaman's book no. *Fiscal code*
risulta aver effettuato con esito positivo i corsi di seguito indicati, ai sensi delle Regole STCW di fianco indicate:
has attended with positive results the following courses in accordance with Regulation stated beside

CORSO DI ADDESTRAMENTO *Training course*	NUMERO ATTESTATO *certificate's Number*	REGOLA CONVENZIONE STCW *STCW Convention Regulation*
ANTINCENDIO BASE *Basic firefighting*		**Reg. VI/1 Sez. A-VI/1-2**
SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO *Personal survival technics*		
ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO SANITARIO ELEMENTARE *Elementary first aid*		
PSSR *Personal safety and social responsabilities*		
ANTINCENDIO AVANZATO *Advanced firefighting*		Reg. VI/3 Sez. A-VI/3
RADAR OSSERVATORE NORMALE *Radar observation and plotting*		Reg. II/1 Reg. II/3
RADAR – A.R.P.A. *Use of automatic plotting aids*		Reg. II/1
BRIDGE TEAM WORK – RICERCA E SALVATAGGIO *Bridge team work search and rescue*		Reg. II/2
FAMILIARIZZAZIONE NAVI GASIERE, CHIMICHIERE, PETROLIERE *Liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker familiarization*		Reg. V/1-1
SICUREZZA NAVI PETROLIERE, SICUREZZA NAVI GASIERE, SICUREZZA NAVI CHIMICHIERE *Liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker safety*		Reg. V/1-1
ADDESTRAMENTO NAVI PASSEGGERI RO/RO *Ro-Ro passengers ships*		Reg. V/2
ADDESTRAMENTO NAVI PASSEGGERI *Passengers ships other than Ro-Ro passenger ships*		Reg. V/3
MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO *Proficiency in survival craft*		Reg. VI/2-1
MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI EMERGENZA VELOCI *Proficiency in fast rescue boats*		Reg. VI/2-2

Data emissione _______________
Issued date

Data di scadenza _____________
Expiry date

____

Timbro e firma dell'Autorità Marittima
Official Seal and Signature of duly authorized official

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi).* — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-*bis.* Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, lettera *nn)* del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2001, n. 187, S.O., è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) - mm) (omissis);

nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 è il seguente:

«3. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina e i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.».

08G0164

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia. (Ordinanza n. 3702).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 con cui gli interventi di completamento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi di confine sono state ricomprese tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

Considerato che gli interventi di «Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150: da Quarto d'Altino a Villesse» e «Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a

sezione autostradale» sono ricompresi o nella Intesa Generale quadro tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 20 settembre 2002, alla voce «Completamento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi di confine» e nell'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 17 dicembre 2007 all'Intesa Generale quadro tra Governo e Regione Veneto, del 24 ottobre 2003;

Considerato altresì che le delibere CIPE n. 3 del 18 marzo 2005 e n. 61 del 27 maggio 2005 hanno approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il progetto preliminare dell'«Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia tra le progressive Km 11+650 e Km 106+150 da Quarto d'Altino a Villesse e del nuovo casello autostradale di Meolo», per un importo complessivo di 746.851.842,12 euro di cui 577.430.187,89 euro per lavori ed 169.421.654,23 euro per somme a disposizione nonché il progetto preliminare del «Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale» per un importo di Euro 100.985.175,85 di cui 76.138.668,02 per lavori e 24.846.507,83 per somme a disposizione;

Preso atto che l'intervento di cui sopra è inserito tra le opere assentite in concessione alla società concessionaria Autovie Venete S.p.A. in virtù della Convenzione sottoscritta con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema è stato approvato con legge 6 giugno 2008 n. 101;

Tenuto conto che il costo di realizzazione dell'intervento verrà sostenuto, in completo autofinanziamento, dalla concessionaria «Autovie Venete S.p.A.» remunerato ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;

Considerato che la grave situazione emergenziale determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini, nonché, per la sicurezza stradale, e che si rende necessario provvedere all'esecuzione delle opere viarie idonee a decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti sul tratto interessato in argomento;

Ravvisata, quindi la necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisite l'intese delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia.

2. Il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, designati rispettivamente dal Presidente della regione Veneto e dal presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, tenendo conto dell'ambito territoriale e della tipologia degli interventi da realizzare.

4. Il Commissario delegato, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina il compenso spettante ai soggetti attuatori di cui il comma 3.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A. nonché di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di cinque unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa, nonché un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento.

3. Il Commissario delegato può altresì avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del Commissario delegato verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante, il cui onere è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6.

4. Per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da sei membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente dell'Anas, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno rispettivamente da ciascuno dei presidenti delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che nomina anche il segretario, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6. Ai componenti del Comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute.

5. Al Commissario delegato spetta un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con oneri posti a carico dell'articolo 6.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato provvede, anche in deroga alle previsioni della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare n. 13 del 18 marzo 2005, a dettare le prescrizioni necessarie alla più sollecita progettazione e realizzazione delle opere.

2. Il Commissario delegato provvede, con le modalità di cui al comma 3, alla approvazione del progetto definitivo dell'opera. L'approvazione del progetto definitivo sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Commissario delegato acquisisce, prima della approvazione; le proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei Servizi, che dovrà comunque concludersi nel termine di trenta giorni dalla sua apertura. Il Comitato di cui all'articolo 2 comma 4, in tali casi integrato con due membri nominati, entro venti giorni dalla richiesta del Commissario delegato, uno dal Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e formula al Commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento o varianti migliorative in sostituzione delle attività istruttorie della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

4. Il progetto esecutivo dell'opera e le eventuali varianti in corso d'opera sono approvate dal Commissario delegato, sentita la Concessionaria ed il Comitato di cui all'articolo 2, comma 4; l'approvazione del Commissario delegato sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori.

5. Il Commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, in sostituzione degli enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all'urgente compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attività di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni e per l'espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere.

6. Il Commissario delegato approva altresì i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle attività ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste, sentiti i comuni competenti. L'approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c) decreto legislativo 16 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, Parte I, titolo I, articoli 6, 7, 8, 11 e 12; Parte II, titolo I, articolo 30; Capi II, III e IV, articoli 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118 e 120, titolo II, articoli da 121 a 125, titolo III, articoli da 126 a 194; Parte IV, articoli da 239 a 246; Parte V, articolo 253 e disposizioni regionali in materia di pubblici appalti; disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, nonché, una volta entrati in vigore, regolamenti e capitolati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 163 per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate norme;

d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22 bis e disposizioni normative regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

e) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 15, 16 e decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e disposizioni normative regionali in materia urbanistica;

f) legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni articolo 11;

g) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

h) articolo 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

i) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 17;

m) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 5, 6, 7 e 13 e per le parti strettamente connesse ai predetti articoli al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

n) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 n. 6792 e successive modificazioni ed integrazioni, e decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2004 n. 67 e relative normative di applicazione;

o) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 34;

p) decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 21

q) legge 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 11, comma 5, lettera *f)* e successive modifiche ed integrazioni;

r) disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono coperti con le risorse di cui all'articolo 6.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente ordinanza si provvede a carico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei limiti delle somme messe a disposizione nel quadro economico dei progetti di cui in premessa, approvati dal CIPE con delibera n. 13 del 18 marzo 2005 e delibera n. 61 del 27 maggio 2005, così come saranno adeguate ed integrate all'esito della approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario delegato, ovvero nel corso della realizzazione dell'opera nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici di lavori.

2. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Anas in materia tariffaria.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A06547

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 agosto 2008.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2008-2009, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *a)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale ...»;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, confermato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente, nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo della polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il medesimo art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione»;

Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, confermato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Vista la nota del 31 marzo 2008, prot. 541, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2007, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato;

Vista la nota del 28 maggio 2008, prot. GDAP-0185131-2008, del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2007, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della polizia penitenziaria;

Vista la nota dell'11 giugno 2008, prot. 557/RS/01/124/7909, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2007, con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, facendo presente che per i dati non certificati, afferenti alle organizzazioni prive del requisito della maggiore rappresentatività, «non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dal dato rilevato presso le sedi periferiche»;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo

alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ...»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2008-2009, nell'ambito della Polizia di Stato

Il contingente complessivo di 63 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a favore del personale della Polizia di Stato, è ripartito, per il biennio 2008-2009, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2007:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia): n. 19 distacchi sindacali;

2) S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia) : n. 13 distacchi sindacali;

3) S.I.L.P. per la CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la CGIL): n. 7 distacchi sindacali;

4) S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) : n. 7 distacchi sindacali;

5) FSP UGL : n. 5 distacchi sindacali;

6) Federazione CONSAP - ITALIA SICURA [ANIP]: n. 4 distacchi sindacali;

7) COISP-UP-FPS- ADP : n. 4 distacchi sindacali;

8) UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato) : n. 4 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2008-2009, nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria

Il contingente complessivo di 32 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, è ripartito, per il biennio 2008-2009, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2007:

1) S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) : n. 9 distacchi sindacali;

2) O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) : n. 5 distacchi sindacali;

3) CISL-FP/ Penitenziario : n. 4 distacchi sindacali;

4) UIL-PA : n. 4 distacchi sindacali;

5) Si.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) : n. 3 distacchi sindacali;

6) U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP - LISIAPP): n. 3 distacchi sindacali;

7) FP-CGIL : n. 2 distacchi sindacali;

8) F.S.A.- C.N.P.P : n. 2 distacchi sindacali.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2008-2009, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato

Il contingente complessivo di 10 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è ripartito, per il biennio 2008-2009, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2007:

1) S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale): n. 3 distacchi sindacali;

2) Federazione Nazionale UGL/Corpo forestale dello Stato : n. 3 distacchi sindacali;

3) Federazione Sindacale Forestale SAPeCoFS-CISAL DIRFOR.: n. 1 distacco sindacale;

4) CISL/CFS : n. 1 distacco sindacale;

5) UIL/PA/Corpo Forestale dello Stato : n. 1 distacco sindacale;

6) CGIL/CFS : n. 1 distacco sindacale.

Art. 4.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 5.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2008

Il Ministro: BRUNETTA

08A06545

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 2008.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Napoli in data 3 giugno 2008 prot. 211/08 GAB, da cui risulta che nei giorni 14 e 15 aprile 2008 l'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara non è stato in grado di funzionare regolarmente per mancanza di personale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara nei giorni 14 e 15 aprile 2008 per mancanza di personale, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 luglio 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

08A06493

DECRETO 30 luglio 2008.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Grammichele.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota prot. n. 12187/V/2.1.8. del 7 luglio 2008 del Presidente della Corte di Appello di Catania, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di pace di Grammichele non è stato in grado di funzionare regolarmente il giorno 14 giugno 2008 per disinfestazione;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Grammichele il giorno 14 giugno 2008, per disinfestazione, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 luglio 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

08A06494

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Sampietro Giulio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Sampietro Giulio, cittadino italiano, nato a Trieste il 25 ottobre 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Parma in data 2 luglio 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 6 giugno 2006 dal Ministerio de educacion y ciencia»;

Considerato che è iscritto in qualità di non esercente, all'«Illustre colegio de abogados de Madrid» dal 13 novembre 2007 e che nel periodo in cui è stato iscritto non ha avuto rilievi disciplinari;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste come attestato in data 29 ottobre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sampietro Giulio, cittadino italiano, nato a Trieste il 25 ottobre 1975, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06462

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Facciorusso Sabrina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Facciorusso Sabrina, cittadina italiana, nata a San Giovanni Rotondo il 14 dicembre 1981, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso la «Libera Università degli studi sociali

(LUISS)» di Roma in data 20 aprile 2005 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 3 aprile 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che l'istante è iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dall'11 febbraio 2008;

Preso atto altresì che ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma come attestato in data 7 novembre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Facciorusso Sabrina, cittadina italiana, nata a San Giovanni Rotondo il 14 dicembre 1981, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06495

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Dessì Tiziana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli i e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Dessì Tiziana, cittadina italiana, nata a Cagliari il 24 giugno 1970, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 4 luglio 2001 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 9 ottobre 2007 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 7 dicembre 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari come attestato in data 7 ottobre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dessì Tiziana, cittadina italiana, nata a Cagliari il 24 giugno 1970, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi decreto-legge deontologla e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06496

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Falcon Vazquez Maria de la Luz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Falcon Vazquez Maria de la Luz, nata a Città del Messico il 18 aprile 1970, cittadina messicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologa», conseguito in Messico, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Psicologa»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Psicologa» presso l'«Universidad de Guanaiuto» il 2 maggio 2001;

Considerato che il titolo di cui è in possesso l'istante è stato registrato presso la «Direccion Gral de Regulacion y Fomento Sanitario al n. 240 dal 20 gennaio 2005 come da legislazione messicana;

Preso atto che la sig.ra Falcon Vazquez ha inviata in data 22 gennaio 2008 domanda di riesame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo degli psicologi in quanto in un primo momento aveva richiesto la sez. B e la domanda era stata accolta senza misure compensative come da decreto emesso in data 24 ottobre 2007;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologa - sez. A, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (orale) nelle seguenti materie:

1) psicologia clinica e della salute;

2) legislazione e deontologia professionale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta

per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Palermo rinnovato in data 1° agosto 2007, con scadenza il 1° giugno 2012 per motivi familiari;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Falcon Vazquez Maria de la Luz, nata a Città del Messico il 18 aprile 1970, cittadina messicana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi «sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, sulle seguenti materie:

1) psicologia clinica e della salute;

2) legislazione e deontologia professionale. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, ai fini dell'iscrizione come psicologo sez. A.

08A06498

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Villgrattner Andreas, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Villgrattner Andreas nato a Bolzano il 23 ottobre 1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieurin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieurin univ. (Dipl.Ing. Univ.), presso la «Technische Universitat Munchen» in data 28 marzo 2007;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. A, settore civile ambientale - e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Villgrattner Andreas, nato a Bolzano il 23 ottobre 1981, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile ambientale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia (scritta e orale): 1) impianti tecnici per l'edilizia e il territorio, e 2) (solo orale) deontologia professionale oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di sei mesi.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06499

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sallabanda Lindita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sallabanda Lindita, nata a Tirana (Albania) il 17 ottobre 1961, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier per Ndertime, civile-industriale» conseguito nell'ottobre 1985 presso l'Università di Tirana, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 maggio 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla richiedente non è stata

ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla richiesta di iscrizione nella sezione A settore civile ambientale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Rimini a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sallabanda Lindita, nata a Tirana (Albania) il 17 ottobre 1961, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia: *a)* urbanistica e pianificazione territoriale.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore industriale è respinta.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

08A06483

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Magdalena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barbu Magdalena, nata Paulet, nata a Bacau (Romania) il 6 luglio 1977, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Psihopedagogie speciala», conseguito presso la «Universitatea Al. I. Cuza» di Iasi (Romania) nel giugno 2001;

Considerato che la richiedente ha documentato di essere iscritta al «Colegiul Psihologilor din Romania» dal dicembre 2007, che le ha rilasciato lo «Atestat de Libera Practica»;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 maggio 2008 nella quale non si è ritenuto necessario applicare delle misure compensative, data la completezza della formazione accademica e professionale della istante;

Decreta:

Alla sig.ra Barbu Magdalena, nata Paulet, nata a Bacau (Romania) il 6 luglio 1977, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06484

DECRETO 26 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cardona Baez Yurena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cardona Baez Yure nata a Firgas (Spagna) il 27 aprile 1983, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di «Psicologo», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Licenciada en Psicologia» nel maggio 2006 presso l'Università di La Laguna (Spagna);

Considerato inoltre che la sig.ra Cardona Baez è iscritta al «Colegio Oficial de Psicologos Las Palmas» dal gennaio 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, che si è espresso conformemente nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Cardona Baez Yurena, nata a Firgas (Spagna) il 27 aprile 1983, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06497

DECRETO 27 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabrera Arana Cinthya Eliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cabrera Arana Cinthya Eliana, nata il 26 maggio 1979 a Chiclayo (Perù), ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso la «Universidad de San Martin De Porres» (Perù), nel giugno 2002;

Preso atto che la richiedente è iscritto al «Colegio de Psicologos del Perù» dal settembre 2002;

Preso atto altresì che è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 8 agosto 2007 dalla questura di Bologna a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Cabrera Arana Cinthya Eliana, nata il 26 maggio 1979 a Chiclayo (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06460

DECRETO 27 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Barenburg Philipp, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Barenburg Philipp, nato a Baden Baden (Germania) il 16 novembre 1979, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannter sozialabeiter/anerkannter sozialpadagoge» rilasciato in Germania dalla «Katholische Fachhochschule» di Friburgo (Germania) nel settembre 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali» sezione A o B, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplom-Sozialabeiter/Diplom-Sozialpadagoge (FH)» presso la stessa Università in pari data;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008, in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A dell'albo con l'applicazione di misura compensativa oppure per l'iscrizione nella sezione B senza l'applicazione di misura compensativa;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nota del 6 giugno 2008 con la quale il sig. Barenburg opta per l'iscrizione nella sezione B dell'albo;

Ritenuto pertanto che il richiedente sia in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - Sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Barenburg Philipp, nato a Baden Baden (Germania) il 16 novembre 1979, cittadino tedesco, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 27 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06461

DECRETO 27 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Riccio Rolando David, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Riccio Rolando David, nato l'11 novembre 1974 a Chiclayo (Perù), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso la «Universidad de San Martin De Porres» (Perù), nel giugno 2002;

Preso atto che il richiedente è iscritto al «Colegio de Psicologos del Perù» dal settembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Riccio Rolando David, nato l'11 novembre 1974 a Chiclayo (Perù), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06478

DECRETO 27 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicalek Agnieszka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nicalek Agnieszka, nata a Nisko (Polonia) il 6 giugno 1976, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale polacco di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Specialista in Biologia» conseguito nel giugno 2003 presso l'Accademia pedagogica di Cracovia «Komisja Edukacja Narodowa»;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Krajowa Rada Diagnostow Laboratoryjnych» e quindi di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere la professione, ai sensi della normativa polacca;

Considerato inoltre che ha dimostrato di essere in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 maggio 2008;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Nicalek Agnieszka, nata a Nisko (Polonia) il 6 giugno 1976, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli biologi sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 27 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

08A06479

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1º agosto 2008.

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno accademico 2008-2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la nota in data 7 maggio 2008 del Ministero dell'università e della ricerca - Ufficio di statistica;

Vista la nota in data 1º luglio 2008 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio V;

Vista la nota in data 14 aprile 2008 dello stesso Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III Notariato;

Vista la nota in 13 maggio 2008 del predetto Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Reparto libere professioni;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2008-2009;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2008-2009 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è pari a 5.000 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 1º agosto 2008

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

08A06560

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 agosto 2008.

Ricostituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio della direzione provinciale del lavoro di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Vista la legge ed il Regolamento di Contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli Uffici dello Stato;

Visto il decreto direttoriale n. 13 del 27 ottobre 2004 con il quale è stata ricostituita per la durata di 3 anni, la Commissione di sorveglianza sullo scarto degli atti d'archivio della Direzione provinciale del lavoro di Savona;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio della Direzione provinciale del lavoro di Savona;

Vista la nota della Direzione provinciale del lavoro di Savona con la quale vengono designati, quali membri, per la costituzione della suddetta Commissione, il dott. Riccardo Ceva - Coordinatore amministrativo (ex C3S) Area III F5 - presidente e la sig.ra Alessandra Sonaglia - (ex C1) Area III F1 - segretaria;

Vista la nota prot. n. 15175/9.B.l/5 Gab del 1° luglio 2008, con la quale la Prefettura di Savona ha designato, quale rappresentante dell'Amministrazione civile dell'interno in seno alla succitata Commissione, il dott. Andrea Santonastaso - vice Prefetto;

Vista la nota prot. n. 1511/34.13.07 del 19 luglio 2008, con la quale l'archivio di Stato di Savona ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla succitata Commissione, il dott. Marco Castiglia - archivista di Stato - direttore coordinatore;

Ritenuto di nominare tale Commissione nelle persone proposte con le note sopraindicate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Savona, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione di sorveglianza sull'archivio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è ricostituita come segue:

dott. Riccardo Ceva - Coordinatore amministrativo - Area III F5 - presidente;

sig.ra Alessandra Sonaglia - Accertatore - Area III F1 - segretaria;

dott. Andrea Santonastaso - Viceprefetto - Prefettura di Savona - membro;

dott. Marco Castiglia - Archivista di Stato - Direttore coordinatore - membro.

Art. 3.

In conformità al decreto interministeriale 23 dicembre 2002, art. 1, comma 2, la partecipazione alla predetta Commissione non dà diritto ad alcun compenso, pertanto sui decreti di nomina non è più necessario apporvi il visto da parte della Ragioneria dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 11 agosto 2008

Il direttore regionale: VETTORI

08A06554

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 agosto 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Certiprodop Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, con il quale l'organismo «Certiprodop Srl», è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana con nota del 25 giugno 2008 ha comunicato di confermare «Certiprodop Srl» quale organismo di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Certiprodop Srl» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa decreto con 1° settembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiprodop Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Certiprodop Srl», con sede in Treviglio (Bergamo), via Roggia Vignola n. 9, con decreto 1° settembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione della nuova denominazione del Collegio Internazionale della Consolata per le Missioni Estere, in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2008, il Collegio Internazionale della Consolata per le Missioni Estere ha assunto la denominazione di Istituto Missionari di Maria S.S. Consolata, con sede in Torino.

08A06466

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Giuseppe, in San Damiano d'Asti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2008, viene estinta la Confraternita di S. Giuseppe, con sede in San Damiano d'Asti (Asti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

I beni in qualunque modo appartenenti o destinati all'ente soppresso sono devoluti alla Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, con sede in San Damiano d'Asti (Asti).

08A06464

Riconoscimento dell'estinzione della Casa di Roma delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 luglio 2008, viene estinta la Casa di Roma delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A06465

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 896 datato 19 maggio 2008, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al Merito dell'Esercito

Al Colonnello Rosario Castellano, nato il 17 novembre 1959 a Castellammare di Stabia (Napoli).

Con la seguente motivazione: «Comandante della Task Force "Aquila", inquadrata nella Multinational Brigade South-West di Kfor nell'ambito dell'operazione "Decisive Endeavour" in Kosovo, evidenziava in ogni circostanza fortissima determinazione, eccezionale entusiasmo, encomiabile perizia e spiccato senso della responsabilità. Ufficiale superiore preparato e competente, dotato di fervida intelligenza e profondo senso del dovere, operava con sagacia, razionalità e concretezza, riuscendo ad assurgere a sicuro e prezioso punto di riferimento per i dipendenti. La sua puntuale, meticolosa ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio e da solidi principi etici, permetteva ai reparti dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, conseguendo puntualmente tutti gli obiettivi assegnati malgrado una situazione ambientale ancora contrassegnata da latente conflittualità e forti tensioni etniche a seguito dei disordini del marzo 2004. In particolare, in occasione dell'operazione "Sunlight" condotta nella città di Decane per assicurare la necessaria cornice di sicurezza alla cerimonia di consacrazione del nuovo vescovo di fede ortodossa, pianificava, organizzava e dirigeva le delicate attività operative con chiara visione del compito ricevuto e delle complesse problematiche esistenti, riuscendo a garantire l'incolumità delle numerose personalità politiche, militari e religiose intervenute. Magnifica figura di comandante preparato e competente che contribuiva in modo determinante al pieno successo della missione ed al consolidamento dell'immagine dell'Esercito e dell'Italia nel contesto Internazionale». — Prizen (Kosovo), gennaio-luglio 2004.

Con decreto ministeriale n. 897 datato 19 maggio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al Merito dell'Esercito

Al Generale di Brigata Amedeo Sperotto, nato il 23 febbraio 1957 a Fara Vicentino (Vicenza).

Con la seguente motivazione: «Comandante della Task Force "Lince" e del Provincial Reconstruction Tteam di Herat nell'ambito della International Security and Assistance Force in Afghanistan, operava con spiccata professionalità, elevatissima capacità organizzativa ed ammirevole coraggio, pervenendo a risultati di assoluto pregio ed assurgendo a sicuro punto di riferimento per i propri subordinati. La sua puntuale, meticolosa ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio e caratterizzata da comprovata perizia, da profondo senso di responsabilità e da solidi principi etici, permetteva ai reparti dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, conseguendo puntualmente tutti gli obiettivi assegnati malgrado una situazione ambientale contrassegnata da altissimi livelli di rischio e latente conflittualità. Animato da straordinaria motivazione e fortissima determinazione, sapeva imporsi nel contesto multinazionale della coalizione quale autorevole interlocutore, riuscendo ad assolvere efficacemente i compiti ricevuti, pur privilegiando sempre le esigenze connesse alla sicurezza del personale dipendente e alla salvaguardia dei precipui interessi nazionali. Magnifica figura di comandante che grazie al possesso di pregevoli qualità tecnico-professionali e di preclare qualità umane, contribuiva in modo determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel difficile contesto multinazionale». — Herat (Afghanistan), 30 giugno-27 novembre 2005.

Con decreto ministeriale n. 322 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro al Merito dell'Arma dei carabinieri

Al Maggior Generale Costicå Silion, nato il 29 settembre 1955 a Pechea, Galati (Romania).

Con la seguente motivazione: «Ispettore Generale della Gendarmeria romena, Corpo di polizia affine all'Arma dei Carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di collaborazione che lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha perseguito, con intelligente iniziativa e determinazione, lo sviluppo di sinergie volte ad individuare comuni e più efficaci soluzioni ordinative, logistiche ed operative, che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni». — Territorio Nazionale ed estero, marzo 2005-maggio 2007.

Con decreto 8 maggio 2008, è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Direttore Generale dei Carabineros cileni Josà Alejandro Bernales Ramirez, nato il 29 gennaio 1949 a Santiago del Cile.

Con la seguente motivazione: «Direttore generale del Corpo dei Carabineros cileni, Corpo di polizia affine all'Arma dei Carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per rafforzare il già consolidato rapporto di collaborazione che lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha perseguito, con intelligente iniziativa e determinazione, la ricerca di sinergie tese ad accrescere lo scambio di esperienze professionali, nel quadro della cooperazione internazionale di polizia e nella partecipazione a missioni di pace all'estero, che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni» - Territorio nazionale ed estero, novembre 2005-ottobre 2007.

08A06548-08A06480

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune PI+LC».

Provvedimento n. 197 del 4 agosto 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE PI+LC, nelle confezioni:

10 fiale da 1 dose + 10 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816017;

25 fiale da 1 dose + 25 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816029;

50 fiale da 1 dose + 50 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816031;

100 fiale da 1 dose + 100 fiale da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103816043.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/004/001/IB/005.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: Variazione Tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da dodici mesi a quindici mesi.

Il punto 6.3 del SPC - periodo di validità è modificato come segue: «Il vaccino ha una validità di quindici mesi.

Il vaccino ricostituito deve essere usato immediatamente».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A06482

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Conoptal»

Provvedimento n. 198 del 6 agosto 2008

Specialità medicinale per uso veterinario CONOPTAL, nelle confezioni: 1 tubetto di collirio da 3 g - A.I.C. n. 102801014.

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0100/001/R/002.

Titolare A.I.C.: VETXX A/S, Mekuvej 9, DK 7171, Uldum, Danimarca.

Oggetto del provvedimento: rinnovo: aggiunta di una nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente: 1 tubetto di collirio da 5 g - A.I.C. n. 102801027.

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A06481

Rinnovo della Commissione consultiva per i prodotti biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Con decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 è stata rinnovata la composizione della Commissione consultiva in materia di biocidi, operante presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, della cui costituzione era stata diffusa notizia mediante pubblicazione di stralcio del decreto ministeriale 29 aprile 2003, recante: «Nomina della Commissione consultiva per i biocidi di cui all'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174», nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2003.

Il decreto è disponibile sul sito web del Ministero: www.ministero salute.it/biocidi/biocidi.jsp

08A06561

Manuali di corretta prassi operativa e HACCP elaborati ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si elencano i manuali di corretta prassi igienica e HACCP sottoindicati, valutati conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il supporto tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità ed inviati alla Commissione europea:

1) Manuale per l'industria molitoria redatto da: Italmopa - Associazione Industriali Mugnai e Pastai d'Italia - via Lovanio, 6 - 00198 Roma;

2) Manuale per le imprese agricole redatto da: C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori - via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma;

3) Manuali per gli allevamenti di ovicaprini, di bovini da latte e di bovini da carne redatti da: AIA - Associazione Italiana Allevatori - via G. Tomasetti, 9 - 00161 Roma.

08A06551

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nei comuni di Vicopisano, Settingiano, Grosio, Fano e Bardolino.

Con decreto 22 aprile 2008, n. 427, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2008, reg. n. 7, foglio n. 53, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Vicopisano (Pisa), distinto al catasto del comune medesimo al foglio 25 map.le n. 51.

Con decreto 22 aprile 2008, n. 428, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2008, reg. n. 7, foglio n. 52, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Corace nel comune di Settingiano (Catanzaro), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 16 map.le n. 271.

Con decreto 22 aprile 2008, n. 429, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2008, reg. n. 7, foglio n. 51, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della roggia dei Mulini nel comune di Grosio (Sondrio), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 61 p.lle n. 1422, 1423; foglio 62 p.lle 1520, 1521, 1522; foglio 63 p.lla 775.

Con decreto 22 aprile 2008, n. 431, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 giugno 2008, reg. n. 7, foglio 54, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex area di sedime del fosso della Carrara nel comune di Fano (Pesaro-Urbino), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 102 p.lle n. 768, 769, 770, 771, 772.

Con decreto 16 giugno 2008, n. 546, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 luglio 2008, reg. n. 8, foglio n. 48, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in fregio al torrente Valsorda nel comune di Bardolino (Verona), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 8 p.lla 535.

Da 08A06453 a 08A06457

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Arner S.p.a., in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 4 agosto 2008, ha nominato il signor rag. Alessandro Marcheselli Commissario Straordinario e i signori dott. Claudio Corsini, avv. Aldo Meyer e prof. avv. Matteo Rescigno componenti il Comitato di Sorveglianza della Banca Arner (Italia) S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in pari data ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

08A06467

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-213) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.